

Procedura negoziata ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto l'affidamento di una concessione del servizio di gestione del bar-caffetteria con realizzazione in loco di una struttura amovibile in un sito posto all'interno dell'Ospedale di Tarquinia.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

INDICE

| | |
|--|----|
| ART.1) OGGETTO | 3 |
| ART. 2) DURATA DEL SERVIZIO DI GESTIONE | 3 |
| ART. 3) ADEMPIMENTI DEL GESTORE | 3 |
| ART. 4) CANONE DI CONCESSIONE E DI GESTIONE | 4 |
| ART. 5) CONSEGNA LOCALI | 4 |
| ART. 6) ORARI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO - INTERRUZIONE..... | 4 |
| ART. 7) ALTRE ATTIVITA'..... | 5 |
| ART. 8) CONCESSIONE DEI LOCALI E ALLESTIMENTI | 5 |
| ART. 9) VERIFICA PERIODICA E FINALE DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELL'ALLESTIMENTO ... | 6 |
| ART. 10) RICONSEGNA LOCALI | 7 |
| ART. 11) DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO | 7 |
| ART. 12) OBBLIGHI DEL GESTORE – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO..... | 7 |
| ART. 13) RESPONSABILITA' PER DANNI | 9 |
| ART. 14) SPESE DI ESERCIZIO E UTENZE..... | 9 |
| ART. 15) MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE | 10 |
| ART.16) PERSONALE ADDETTO | 10 |
| ART. 17) LIVELLO QUALITATIVO DEI GENERI DI CONSUMO..... | 12 |
| ART. 18) DETERMINAZIONE DEI PREZZI..... | 12 |
| ART. 19) CONTROLLO DEL SERVIZIO..... | 13 |
| ART. 20) PENALI | 14 |
| ART.21) INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | 14 |
| ART.22) CONDIZIONE RISOLUTIVA | 15 |
| ART.23) RECESSO | 16 |
| ART. 24) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO | 16 |
| ART.25) SUBAPPALTO | 16 |
| ART. 26) OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI | 16 |

ART.1) OGGETTO

L'appalto in concessione ha per oggetto l'affidamento - mediante procedura negoziata ad inviti da espletarsi su piattaforma regionale Stella - della concessione del servizio di gestione del bar-caffetteria (con pasti preconfezionati) con realizzazione in loco di una struttura amovibile all'interno dell'area verde di pertinenza dell'Ospedale di Belcolle come da planimetria allegata.

La concessione riguarda l'esercizio pubblico di attività di bar-caffetteria con somministrazione di pasti preconfezionati per il personale e l'utenza del presidio nonché per utenti esterni, essendo la struttura amovibile posizionata all'esterno dell'ospedale.

Di seguito le principali attività a carico del concessionario:

- a) la progettazione e realizzazione di una struttura amovibile, come da planimetria allegata, compresi tutti gli arredi e le attrezzature necessarie all'allestimenti di una struttura ricettiva;
- b) la gestione del servizio bar-caffetteria-pasticceria;
- c) la custodia e la manutenzione a propria cura e spese degli impianti utilizzati e delle eventuali dotazioni tecniche del Bar, nel rispetto delle norme sulla sicurezza ed incolumità previste per i locali pubblici;
- d) l'espletamento delle manutenzioni e delle pulizie dei locali e cura e manutenzione del verde circostante la struttura.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto non contiene i dati relativi al bacino di utenza potenziale su cui gravita la sede Bar di cui al presente Capitolato in quanto l'alea imprenditoriale della gestione e la valutazione dei rischi e profitti dell'impresa sono connessi al rischio di impresa.

Tuttavia si ritiene opportuno indicare alcuni dati consolidati 2021 che potrebbero risultare utili ai fini della valutazione degli afflussi e precisamente:

ACCESSI ANNUI PRONTO SOCCORSO 17.000

POSTI LETTO 62

ACCESSI ANNUI CUP 360.000

N. 13 AMBULATORI AD ACCESSO ESTERNO

Si precisa, comunque, che all'interno dell'Ospedale operano complessivamente n. 300 circa unità di personale (dipendenti e consulenti nonché operatori di ditte appaltatrici esterne).

ART. 2) DURATA DEL SERVIZIO DI GESTIONE

La concessione avrà la durata di anni DODICI a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Al termine della concessione la struttura amovibile dovrà essere smantellata ovvero riscattata a costo zero dalla ASL di Viterbo per successivi utilizzi esclusivi, senza riserva/pretesa alcuna da parte del concessionario.

L'avvio del servizio e la validità della concessione sono comunque condizionati all'esito positivo di una verifica preliminare, da parte dei competenti Uffici della ASL, circa la conformità dei locali e degli spazi allestiti dal Concessionario, rispetto a quanto previsto dal Capitolato e dalla normativa vigente in materia di sicurezza e conformità impiantistica.

ART. 3) ADEMPIMENTI DEL GESTORE

Il concessionario avrà l'obbligo di:

- progettare e realizzare la struttura amovibile come da planimetria allegata completa per l'avvio di un'attività bar-caffetteria-pasticceria oggetto della presente concessione.
- gestire il Bar in autonomia tenendo conto che si tratta di un servizio pubblico;
- osservare gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio come segue:

LUNEDI' SABATO ore 6.30- 19.30

FESTIVI 7-14,00

gli orari potranno subire modifiche da concordare con il DEC e la Direzione Sanitaria dell'Ospedale al fine di evitare disservizi all'utenza (non sono previsti giorni di chiusura).

- praticare un listino prezzi interno CONVEZIONATO per dipendenti/collaboratori (concordare con l'Amministrazione ogni variazione dei prezzi);
- accettare i Buoni Pasto del personale ASL;
- NON vendere e somministrare Tabacchi e Alcolici.

- mantenere la massima pulizia ed il decoro nel rispetto delle norme igienico sanitarie all'interno del bar - caffetteria e negli spazi adiacenti, mantenere in ordine l'esercizio e far uso di stoviglie a perdere per tutti gli utilizzatori del servizio;
- non arrecare alcun intralcio al funzionamento dell'Ospedale sia nel corso dell'attività sia nel caso di rifornimento delle merci;
- tenere in regola il personale che lavora all'interno del Bar e corrispondere il relativo stipendio e contribuzione previdenziale secondo il contratto collettivo vigente;
- comunicare all'Amministrazione i nominativi del personale impiegato all'interno del Bar;
- mantenere perfettamente puliti gli impianti utilizzati e le dotazioni tecniche, provvedendo a sua esclusiva cura e spese al regolare funzionamento, nel rispetto delle norme sulla sicurezza ed incolumità previste per i locali pubblici;
- osservare le norme di pubblica sicurezza;
- osservare le prescrizioni inerenti la licenza di esercizio riconoscendosi responsabile per eventuali contravvenzioni, sanzioni o altro;
- provvedere al regolare pagamento delle merci, del personale, delle assicurazioni sociali e private e di tutte le spese inerenti l'attività, esonerando espressamente la ASL Viterbo da ogni responsabilità al riguardo;
- stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti della ASL Viterbo, esonerando quest'ultima da ogni responsabilità al riguardo;
- custodire i locali oggetto di concessione e mantenerli con diligenza, obbligandosi ad usare i locali con la massima diligenza in ossequio al decoro dell'Ospedale ed alla tranquillità degli ospiti dell'Ospedale stesso;
- non apportare trasformazioni, modifiche, innovazioni di qualsiasi specie, se non concordate con l'Amministrazione;

ART.4) CANONE DI CONCESSIONE E DI GESTIONE

Il concessionario dovrà corrispondere alla ASL Viterbo un canone annuo, per la concessione del servizio, pari al canone annuo offerto in sede di gara (il "Canone").

L'IMPORTO MENSILE POSTO A BASE D'ASTA PARI € 2.300,00 OLTRE IVA (soggetta al rialzo)

Tale Canone dovrà essere corrisposto alla ASL Viterbo in ratei mensili anticipati entro il giorno 5 di ogni mese. Nei primi sei anni di contratto l'importo mensile sarà decurtato di una quota parte (un sessantesimo) dell'investimento sostenuto per la realizzazione della struttura amovibile costruita a cure e spese del concessionario firmatario del contratto.

Il Canone non potrà essere sospeso o ritardato e verrà aggiornato ogni anno in aumento, in relazione alle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente e ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii..

L'aggiornamento ISTAT verrà praticato automaticamente senza necessità di richiesta scritta e calcolato dopo la pubblicazione dei dati necessari; avrà effetto retro attivo dall'inizio del terzo anno di vigenza contrattuale e di ogni anno successivo.

Il Canone relativo al primo anno decorrerà dalla data di avvio fissata nel contratto e comunque dalla data di effettivo avvio del servizio oggetto della presente concessione.

Il Gestore si obbliga a pagare per intero il Canone stabilito senza mai poter o scomputare o diminuire, qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti della ASL Viterbo fatti salvi casi di eccezionalità debitamente comprovati e non imputabili al concessionario.

In caso di ritardato pagamento, anche solo parziale, superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, il contratto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. con conseguente incameramento della cauzione definitiva prestata ed esercizio del diritto al risarcimento del danno nonché agli interessi su tutte le somme dovute. Il Canone sarà assoggettato al regime fiscale vigente al momento dell'aggiudicazione ed alle successive eventuali variazioni.

ART. 5) PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE STRUTTURA AMOVIBILE

Il concessionario dovrà farsi carico di tutte le attività connesse alla progettazione e messa in opera della struttura amovibile come da planimetria allegata.

ART. 6) ORARI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO - INTERRUZIONE

In via ordinaria il Servizio deve essere erogato in conformità agli orari di apertura e chiusura dell'esercizio secondo le direttive della Direzione Sanitaria dell'Ospedale. Non sono previsti giorni di chiusura, né ferie.

L'esercizio dovrà osservare i seguenti orari:

LUNEDI' SABATO ore 6.30- 19.30

FESTIVI 7-14,00

La ASL si riserva di chiedere, per proprie esigenze, motivate da pubblico interesse, e senza alcun compenso per il Concessionario, l'ampliamento temporaneo degli orari di servizio.

Durante il mese di agosto e delle festività natalizie, il Bar potrà, in accordo con il DEC, anche sulla base delle esigenze della ASL, prevedere periodi di riduzione dell'orario. Tali periodi dovranno essere programmati in anticipo.

Previo congruo preavviso di tre mesi comunicato per iscritto al Gestore, salvo il caso di indifferibile urgenza, la ASL Viterbo si riserva di sospendere il Servizio nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere ad interventi edilizi o impiantistici nei locali. In tali evenienze, il Canone dovuto dal Gestore sarà ridotto in proporzione al periodo di interruzione.

In caso di sciopero del personale impiegato nel Servizio, in caso di forza maggiore o di altri eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del Servizio e sulla corretta esecuzione del contratto, la ASL Viterbo, nella persona del D.E.C., dovrà essere avvisata con la massima sollecitudine e, comunque entro e non oltre 24 ore dal manifestarsi dell'impedimento e/o dalla sospensione del Servizio.

Le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Si intende per forza maggiore ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile ad una loro colpa o negligenza, che impedisca ad una delle parti di adempiere agli obblighi contrattuali, senza possibilità di ovviare a tale adempimento nonostante tutta la diligenza dispiiegata.

Manchevolezze o ritardi nell'avere a disposizione attrezzature o materiali, vertenze di lavoro, scioperi, difficoltà finanziarie, non costituiscono cause di forza maggiore.

Nel caso di interruzione del Servizio per motivi diversi dai suddetti, la ASL Viterbo si riserva il diritto al risarcimento dei danni subiti e l'applicazione delle penali previste all'art. 20 del presente capitolato d'onori.

Il concessionario non può sospendere o interrompere il servizio con decisione unilaterale.

L'interruzione totale o parziale del Servizio da parte del Gestore senza giustificati motivi determina la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 C.c ..

ART. 7) ALTRE ATTIVITA'

Il Gestore prende atto ed accetta che l'attività oggetto della gara, **non è concessa in esclusiva, se non per l'area individuata di cui alle planimetrie allegata.**

ART. 8) CONCESSIONE DEI LOCALI E ALLESTIMENTI

La ASL Viterbo concede il servizio di gestione del bar-caffetteria nella struttura amovibile secondo le planimetrie allegata.

Il Gestore procura tutte le attrezzature e gli arredi necessari a garantire un regolare ed efficiente espletamento del Servizio.

Le operazioni relative alla consegna dei locali, avverranno concordemente con l'Azienda, nella figura del R.U.P. dei lavori in corso sui nuovi locali da destinare a bar-caffetteria che ne deve dare atto mediante redazione di appositi verbali.

Il concessionario si obbliga a:

a) eseguire a proprie cura e spese la realizzazione della struttura amovibile come da planimetria e

rispettando quanto descritto nella relazione tecnica illustrativa depositata in sede di gara e al rilascio delle prescritte autorizzazioni e/o licenze da parte delle autorità competenti, compreso il NULLA OSTA della Sovrintendenza dei beni culturali e artistici;

b) allestire locali e spazi a proprie cure e spese, provvedendo all'acquisto e all'installazione di tutto quanto necessario per la funzionalità del Bar e lo svolgimento del servizio, in attuazione del progetto presentato;

c) condurre i locali e gli spazi consegnati con correttezza e diligenza, osservando e facendo osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione di danni e degli incendi, l'igiene e la sanità.

La ASL potrà richiedere e concordare eventuali adeguamenti o integrazioni degli arredi, purché non in contrasto con le specifiche e le caratteristiche delineate dal Concessionario in offerta di gara.

Il concessionario deve eseguire i lavori e le attività di allestimento del bar, a sue esclusive spese, entro 30 giorni dalla fine dei lavori relativi alla realizzazione della struttura amovibile.

I lavori comprendono in particolare:

- Realizzazione di una struttura amovibile completa;
- Adeguamento o realizzazione degli impianti ed allacci (elettrico, idrico, telefonico), eventualmente previa verifica e/o approvazione dell'Ufficio Tecnico;
- Collaudo dei suddetti lavori di impiantistica e acquisizione del relativo certificato di conformità, in accordo con l'Ufficio tecnico;

- Installazione di arredi e attrezzature e quant'altro previsto dal progetto;

- Collaudo e verifica degli arredi, apparecchiature e attrezzature, da eseguire in accordo con l'Ufficio Tecnico.

Gli arredi e le attrezzature utilizzati per l'allestimento devono essere conformi alla vigente normativa in materia di pubblici esercizi, sicurezza del lavoro, sicurezza delle macchine, igiene e sanità.

La detenzione e custodia degli arredi e delle attrezzature rimangono per tutto il periodo della concessione a totale carico rischio e pericolo del concessionario.

Risulta, altresì, a carico del Gestore:

1) mettere a norma gli impianti elettrici e idraulici qualora questo fosse necessario a seguito dell'installazione di nuove attrezzature, e presentare il certificato di conformità;

2) collaudare gli impianti elettrici a seguito dell'installazione di nuove attrezzature, facendo ricorso ad un tecnico specializzato iscritto all'albo;

3) eseguire a proprie spese ogni intervento di modifica, aggiunta o trasformazione degli impianti interni che fosse richiesto dal Comune, dai Vigili del Fuoco e dalle Autorità Sanitarie. In caso di inadempienza, la ASL Viterbo diffiderà il Gestore ad eseguire i lavori entro un termine fissato, trascorso il quale deve provvedere direttamente con relativo addebito dei costi maggiorati del 15% per spese speciali, con diritto di rivalsa sulle garanzie prestate;

4) se necessario in base alla normativa vigente, garantire lo smaltimento delle sostanze aeriformi mediante l'installazione di apposito impianto certificato dal progettista e/o dall'installatore in merito all'allontanamento dei prodotti della combustione, di gas e odori sgradevoli;

5) provvedere allo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti in base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia anche tramite il posizionamento dei contenitori differenziati, predisposti previo accordo con l'ASL di Viterbo e secondo le indicazioni anche normative e senza che avvenga alcuna commistione con i rifiuti prodotti dall'Ospedale. Pertanto, il Gestore dovrà provvedere a far collocare cassonetti per la raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipologia ad uso esclusivo del Bar, e, se trattasi di rifiuti pericolosi questi dovranno essere collocati in contenitori a tenuta ermetica e chiusi in modo tale che nessuna persona non autorizzata vi possa accedere. Resta inteso che il Gestore assume, in via esclusiva, ogni responsabilità connessa al rispetto delle norme vigenti in materia di tracciabilità di ogni tipo di rifiuto prodotto nell'esecuzione del Servizio in questione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" (Testo Unico) e s.m.i.;

6) garantire i rifornimenti dei generi necessari agli esercizi Bar nelle fasce orarie che gli verranno comunicate dalla Azienda in modo da non creare disagi all'utenza dell'Ospedale;

7) adottare tutte le precauzioni previste dalla normativa vigente in termini di trattamento dei cibi, di cui risponderà direttamente agli organi di vigilanza.

Il Gestore si obbliga inoltre a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni senza la preventiva autorizzazione della ASL Viterbo.

Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti dei macchinari presenti nei locali locati e dei locali locati stessi resta a totale carico del Gestore.

Per consentire l'accesso in caso di emergenza nelle fasce orarie di chiusura del Bar, le chiavi di tutti locali consegnati devono essere lasciate in copia ed in busta sigillata presso il corpo di vigilanza dell'Ospedale. Le conseguenze dirette ed indirette derivanti da mancata o negligenza al riguardo sono ad esclusivo carico del Gestore.

ART. 9) VERIFICA PERIODICA E FINALE DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELL'ALLESTIMENTO

In qualunque momento l'Azienda potrà effettuare verifiche dell'esistente e dello stato di conservazione dei locali e degli impianti e delle attrezzature, ivi presenti.

Tutte le verifiche avverranno alla presenza di un rappresentante del Gestore e saranno oggetto di specifica verbalizzazione.

Qualora il concessionario non abbia osservato le precisazioni e nelle ipotesi di assoluta urgenza e soltanto al fine di evitare il verificarsi di danni maggiori e per eliminare situazioni di pericolo, la ASL Viterbo e/o i suoi incaricati sono espressamente autorizzati fin da ora dal Gestore ad accedere nel locale, con i modi ed i mezzi che saranno ritenuti più opportuni; ciò senza assunzione di responsabilità alcuna e fermo anzi in ogni caso, il diritto della ASL medesima al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese. Anche in caso di assenza temporanea, la ASL e/o i suoi incaricati sono autorizzati, qualora ricorra l'ipotesi di urgenza ad accedere nella cosa locata, fermo quanto previsto in questo articolo.

ART. 10) ATTIVITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza del contratto e/o in tutte le ipotesi previste dal contratto, e comunque alla cessazione a qualunque titolo della concessione, il Gestore si obbliga a smantellare a proprie cure e spese ovvero concedere il riscattato a costo zero alla ASL di Viterbo per successivi utilizzi esclusivi, senza riserva/pretesa alcuna da parte del concessionario.

Alla riconsegna alla ASL Viterbo, previa stesura di apposito verbale, i locali e gli impianti, rimuovendo a propria cura e spese, l'arredamento, le attrezzature, le scorte e quant'altro di sua proprietà, salvo diversi accordi con il Gestore subentrante.

I locali dovranno essere riconsegnati in buono stato, salvo il deterioramento da normale uso, completamente liberi da cose.

ART. 11) DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO

Il Gestore, per se ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente per tutta la durata dell'affidamento a non mutare, apportare trasformazioni, modifiche o innovazioni di qualsiasi specie, per qualsiasi ragione o motivo, a pena di risoluzione del contratto, la destinazione d'uso dei locali ad esso affidati e a non utilizzare gli stessi per un uso diverso da quello espressamente previsto dal presente capitolato.

ART. 12) OBBLIGHI DEL GESTORE - DESCRIZIONE SERVIZIO

12.1 Obblighi del Gestore in generale.

Il Gestore deve:

attenersi a tutte le norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto e a tutte le norme di legge e regolamenti in vigore in materia;

essere in possesso, dalla data di avvio del Servizio, delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze e/o autorizzazioni commerciali, previste dalla normativa nazionale, comunale e regionale per l'esecuzione del Servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Dette autorizzazioni e licenze saranno intestate al Gestore e non potranno essere trasferite, né alienate o cedute, anche in parte. Il Gestore s'impegna a fornirne copia alla ASL Viterbo;

essere responsabile di tutte le inosservanze a leggi, regolamenti e disposizioni in genere in materia di esercizio dell'attività oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto ed in materia igienico sanitaria, nonché dell'ordine e della disciplina della stessa;

farsi carico di tutto il materiale di consumo, delle manutenzioni e di ogni ulteriore costo di gestione del

Servizio, comprese le spese per le tasse e le imposte dirette ed indirette di esercizio.
E' fatto assoluto divieto al Gestore di farsi sostituire da terzi nella gestione parziale o totale del Servizio.
Ogni e qualunque infrazione alla presente clausola comporta automaticamente la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, senza pregiudizio di ogni azione per i danni derivanti all'Azienda.
Il Gestore è responsabile di tutte le inosservanze a leggi, regolamenti e disposizioni, in genere, nella materia di cui al presente affidamento (tale responsabilità comprende anche le inosservanze della normativa fiscale relativa all'attività oggetto del presente disciplinare).

12.2 Obblighi del Gestore in relazione al personale ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Gestore inoltre deve:

- mettere a disposizione proprio e idoneo personale da destinare al Servizio;
 - provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio alle disposizioni vigenti ed in particolare al D.lgs. n. 81/08, la completa sicurezza degli ambienti dati in uso, l'incolumità delle persone addette e degli utenti dei servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisoriale ed esonerando di conseguenza la ASL Viterbo da qualsivoglia responsabilità. In applicazione dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/08 comma 1 lettera b), l'Azienda trasmette, in allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto, la mappatura dei rischi presenti nei propri ambienti. Successivamente all'aggiudicazione, in ottemperanza ai commi 2 e 3 dell'articolo citato, saranno promosse le attività di coordinamento finalizzate a valutare la sussistenza di rischi da interferenza e ad elaborare il DUVRI nei casi previsti;
 - rispettare, anche sulla base delle informazioni fornite dalla ASL, l'obbligo di formazione e informazione del proprio personale sui rischi specifici cui lo stesso viene sottoposto nell'ambito del Servizio, nonché a collaborare all'attuazione delle misure e degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, anche di quelle connesse con le emergenze;
 - fornire la certificazione di idoneità alla mansione specifica rilasciata ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. per ciascuna unità di personale impiegata nel Servizio, al fine di consentire eventuali interventi tesi alla dovuta cooperazione nelle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.
- L'allontanamento dal Servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti da tale allontanamento e/o cessazione; produrre all'Azienda, nella figura del D.E.C., entro 30 giorni dall'inizio del Servizio, copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 (G.U. 12 giugno 1977, n. 135) sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Analogamente il Gestore dovrà provvedere per i nuovi inserimenti di lavoratori entro 30 giorni dal loro verificarsi. Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopra indicati, comporterà una penale, come disciplinato dal successivo art. 20, che sarà applicata dalla ASL a suo insindacabile giudizio. In casi di particolare gravità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, saranno applicate le penalità e le eventuali modalità di risoluzione di cui rispettivamente agli articoli 20 e 21 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

12.3 Obblighi del Gestore in relazione alla pulizia dei locali

Il Gestore è obbligato a:

- garantire la pulizia dei locali sia della parte aperta al pubblico sia di quella utilizzata quale laboratorio per la preparazione degli alimenti. I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in appositi locali o in armadi chiusi. E' assolutamente vietato detenere, nella zona di preparazione e distribuzione dei prodotti alimentari, detersivi, scope, strofinacci ecc ;
- mantenere costantemente puliti in tutte le loro parti i servizi igienici e gli spogliatoi utilizzati dal personale. Nei servizi igienici destinati agli addetti e in quelli destinati all'utenza devono essere impiegati sapone disinfettante e asciugamani a perdere. I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti chiusi e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta già attivata in tutto l'Ospedale. E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc);

- assumere a proprio carico le spese per il Servizio di smaltimento e ritiro dei rifiuti solidi urbani.

ART. 13) RESPONSABILITA' PER DANNI

Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del Servizio fa interamente carico al Gestore.

In questa responsabilità, oltre alle responsabilità meglio descritte in altri articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono comprese: quella per danni cagionati ai beni dell'Ospedale; quella per gli infortuni del personale addetto al Servizio (che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito);

quella per danni cagionati a terzi, dal Gestore stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del Servizio.

I danni arrecati colposamente dal Gestore alla proprietà della ASL Viterbo saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte ed il Gestore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, l'Amministrazione si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa al Gestore maggiorata per spese speciali del 15% dell'ammontare del danno.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal D.E.C. o suo delegato alla presenza del Gestore; qualora il Gestore non manifesti la volontà di partecipare, il delegato del D.E.C. provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale dell'Ospedale derivante dalla gestione del Servizio saranno coperte da polizza assicurativa, che il Gestore dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose.

La suddetta polizza deve prevedere:

a) un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 = per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 = per sinistro e di Euro 2.000.000,00 = persona;

b) una durata non inferiore a quella del contratto; col la seguente clausola di vincolo:

"La polizza si intende vincolata a favore della ASL Viterbo" pertanto la Società Assicuratrice si obbliga a:

notificare tempestivamente all'Azienda, a mezzo lettera raccomandata A.R., l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza e l'eventuale disdetta della polizza per qualsiasi motivo, entro e non oltre 5 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi di tali eventi;

notificare tempestivamente alla ASL a mezzo lettera raccomandata A.R. tutte le eventuali circostanze che possano compromettere la validità dell'assicurazione entro e non oltre 5 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi di tali eventi;

non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della ASL Viterbo e, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazioni e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall'applicazione dell'art. 1898 c.c.",

Resta tuttavia inteso che la polizza deve essere stipulata ed esibita alla ASL prima della stipula del contratto. I massimali di polizza, sopra riportati, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte del Gestore, per il quale, nel valore complessivo, risponderà comunque il Gestore medesimo, l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Azienda e pertanto, qualora il Gestore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, non si procederà alla stipula del contratto, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito, l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera il Gestore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incumbenti.

Il Gestore si obbliga a tenere indenne e, dunque, risarcire la ASL per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa ASL dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.

ART. 14) SPESE DI ESERCIZIO E UTENZE

Sono a carico esclusivo del Gestore le tasse e le imposte dirette e indirette di esercizio, di rivendita nonché le spese inerenti all'esercizio, comprese la ventilazione, il condizionamento e tutte le utenze che il Gestore

deve provvedere ad intestarsi direttamente, laddove sussistono o vengano attivate utenze autonome. Il Gestore dovrà installare, secondo le direttive dell'Ufficio Tecnico della ASL, a proprie spese distinti contatori per l'acqua e per l'energia elettrica. Un tecnico della ASL, con cadenza bimestrale, provvederà alla lettura dei predetti contatori, in contraddittorio con il Gestore.

ART. 15) MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Sono a carico del Gestore le riparazioni di piccola manutenzione ed in particolare quelle da farsi agli impianti di acqua, luce e sanitari, alle serrature, chiavi, alle serrande, ai cardini degli infissi, alle superfici dei muri, alle piastrelle di pavimentazione e di rivestimento, del rimpiazzo dei vetri, la manutenzione degli impianti igienici ed il rimpiazzo degli apparecchi inservibili o guasti, nonché la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti ed attrezzature relative al locale oggetto della locazione, oltre alla manutenzione straordinaria degli impianti ed attrezzature di proprietà del Gestore stesso.

Il Gestore altresì si obbliga a farsi carico esclusivo delle spese di ogni e qualsiasi riparazione e/o restauro che si rendano necessarie a causa della negligenza del Gestore stesso, dei suoi dipendenti, clienti, fornitori, nell'uso dei locali concessi in locazione.

Qualora il Gestore non provveda puntualmente alla suddetta manutenzione ordinaria rientrante nella sua competenza, la ASL si riserva la facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari incaricando ditte di propria fiducia; le spese derivanti dai suddetti interventi verranno addebitate al Gestore con una maggioranza del 30% a titolo di penale.

Il Gestore avrà inoltre l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Azienda, nella figura del D.E.C., mediante comunicazione scritta, l'esigenza di opere di straordinaria manutenzione.

Il Gestore dovrà consentire l'esecuzione di lavori e riparazioni interne ed esterne di straordinaria manutenzione, senza indennizzo alcuno per il limitato godimento dei locali locati, garantendo comunque, anche durante l'effettuazione di tali interventi, il Servizio, nella misura in cui tali interventi, a seguito di accertamento, effettuato dalla ASL, siano tali da incidere sulla corretta e regolare esecuzione del Servizio.

Almeno una volta al mese, dovranno essere eseguite dal Gestore delle accurate pulizie straordinarie dei pavimenti, dei rivestimenti, dei vetri, dei corpi illuminati e di tutte le superfici lavabili (con macchine lavapavimenti, getti a vapore e prodotti speciali per disinfezione, smacchiatura e sgrassaggio); dovrà inoltre essere eseguita una altrettanto accurata pulizia straordinaria delle attrezzature, degli arredi e di tutte le dotazioni e semestralmente, dovrà essere effettuato un Servizio di disinfestazione e ricognizione inventariale. Le date in cui saranno compiuti tali interventi dovranno essere rese note con congruo anticipo al D.E.C., il quale si riserva la facoltà di eseguire un sopralluogo durante l'esecuzione delle stesse.

Si indicano di seguito a mero titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi che devono essere eseguiti dal Gestore per la manutenzione dei locali e degli impianti ivi presenti di proprietà della ASL Viterbo:

RIVESTIMENTI LAVABILI

Tutti i rivestimenti lavabili devono essere mantenuti integri, puliti e privi di scritte e graffiti di qualsiasi genere. Pulizia: frequenza dell'intervento: quotidiano.

BANCO DI DISTRIBUZIONE

Pulizia a fondo: al termine del Servizio. Frequenza dell'intervento: quotidiano

LAVELLI EVASCHE

Pulizia generale. Frequenza dell'intervento: quotidiano

PAVIMENTO DEL LOCALE BAR:

Pulizia. Frequenza dell'intervento: quotidiano

TAVOLI PER CONSUMAZIONI:

Pulizia. Frequenza dell'intervento: quotidiano.

TAVOLI, PIANI DI LAVORO, CARRELLI E SCAFFALI CHIUSI O APERTI

Pulizia. Frequenza dell'intervento: quotidiano.

CONTROLLO DEGLI SCARICHI

Verifiche degli scarichi Frequenza dell'intervento: quotidiano.

ART. 16) PERSONALE ADDETTO

Il Servizio oggetto del presente affidamento deve essere svolto da personale alle dipendenze del Gestore.

Il concessionario deve impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio in ogni periodo dell'anno, nei giorni e orari di apertura previsti, organizzando opportunamente le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie e ferie. Entro 5 giorni lavorativi, precedenti l'inizio del periodo di contratto, il Concessionario trasmette alla ASL l'elenco del personale addetto, contenente:

i nominativi e i dati anagrafici;

la relativa qualificazione professionale;

gli estremi dei documenti di lavoro assicurativi e del libretto sanitario.

Il suddetto elenco deve essere aggiornato costantemente dal concessionario con eventuali variazioni avvenute nel corso del contratto, con comunicazione entro 5 giorni dalla variazione.

Il Gestore dovrà fornire a tutto il personale impiegato nel servizio idonee divise di lavoro e guanti monouso.

Il Gestore dovrà altresì fornire al proprio personale divise per il servizio di pulizia. Tutto il personale adibito alla vendita, alla distribuzione, alla manipolazione ed alla preparazione delle bevande, dei cibi e di tutti gli altri generi di vendita, deve:

- essere sottoposto, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, a tutte le vaccinazioni e visite sanitarie previste dalle norme vigenti in materia;

- essere munito di Libretto di idoneità Sanitaria aggiornato secondo le norme vigenti (D.p.r. n.327/80);

- curare scrupolosamente l'igiene personale;

La ASL si riserva di procedere a controlli, indipendentemente da quelli disposti dalle competenti autorità sanitarie locali, nei confronti del personale adibito al Servizio.

La ASL potrà richiedere la sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del Servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

Il Gestore dovrà provvedere alla loro sostituzione entro 15 giorni dalla richiesta dell'Azienda. In caso di inadempienza da parte del Gestore si applicheranno le penali di cui al successivo articolo rubricato "penali".

Il Gestore dovrà inoltre:

- osservare nei riguardi dei propri dipendenti e/o collaboratori, nell'esecuzione del Servizio oggetto dell'affidamento, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e assistenza sanitaria;

- applicare nei confronti dei propri dipendenti, nell'esecuzione del Servizio oggetto dell'affidamento, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o abbia da essere receduto, e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili;

- continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione.

Qualora la ASL accerti che il Gestore si avvale, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia saranno applicate le penalità e le eventuali modalità di risoluzione di cui rispettivamente agli articoli 20 e 21 del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Per le inadempienze di cui sopra la ASL si riserva inoltre di incamerare il deposito cauzionale posto a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

L'Azienda in ogni caso provvederà a segnalare il fatto alle autorità competenti. Il Gestore deve attuare l'osservanza delle normative vigenti in materia di igiene dei prodotti alimentari, adottando i manuali previsti dallo stesso. Il Gestore deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Il Gestore dovrà affidare la Direzione del Servizio a persona dotata di qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione, il cui nominativo il Gestore è tenuto a comunicare alla ASL. Il Direttore del Servizio avrà come sede di lavoro i locali del Servizio Bar e in caso di sua assenza o impedimento (ferie, malattia, infortunio, ecc ...), il Gestore deve provvedere alla sua sostituzione, dando tempestiva comunicazione, del nominativo del sostituto, all'Azienda.

ART. 17) LIVELLO QUALITATIVO DEI GENERI DI CONSUMO

Tutti gli acquisti dei prodotti necessari per lo svolgimento del Servizio dovranno essere fatti dal Gestore a proprio nome, con esonero espresso della ASL Viterbo da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali ritardi o inadempimenti nei pagamenti.

I generi di consumo devono essere di ottima qualità ed in quantità sufficiente da garantire la continuità del Servizio. Ci si dovrà attenere, quale requisito minimo, a quanto previsto nell'allegato **(All. B)**. Resta inteso che verrà comunque richiesto l'esecuzione e la fornitura dei servizi secondo quanto previsto dal progetto di gara qualora migliorativi del capitolato e relativi allegati. Quanto possibile e preferibilmente tutti i prodotti utilizzati dovranno essere privi di additivi. Il Gestore dovrà garantire, a richiesta, la vendita di prodotti per celiaci. Il latte utilizzato per il Servizio di banco dovrà essere esclusivamente del tipo "fresco" Alta Qualità. Dovrà essere garantita la fornitura di almeno il 50% di paste fresche sul totale.

I prodotti da forno confezionati devono essere conformi alla norme vigenti, e riportare sulla confezione la denominazione della Impresa produttrice, ingredienti ed eventuali additivi ammessi, data di scadenza. Il pane dovrà essere garantito di produzione giornaliera e non dovrà essere rigenerato.

Le verdure e la frutta devono essere indenni da difetti che possono alterare i caratteri organolettici delle stesse, non presentare tracce di appassimento e/o alterazioni anche incipienti. Devono essere presenti tra i prodotti sempre disponibili anche insalate semplici, panini e altri prodotti completamente vegetariani.

Secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, tutte le confezioni utilizzate per le varie derrate alimentari devono essere di materiale idoneo all'imballaggio della particolare derrata in esse contenuta; devono inoltre risultare chiuse o sigillate ed intatte; nel caso di contenitori metallici questi non devono presentare difetti come ammaccature, punti di ruggine o corrosioni interne. Nei prodotti per consumo fresco deve essere chiaramente indicata l'eventuale presenza di particolari spezie, salse, ecc. che possano presentare rischi di intolleranze alimentari. In particolare il Gestore deve provvedere ad indicare chiaramente anche gli ingredienti contenuti in panini, snack, tramezzini, ecc ..

La vendita di generi scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità, darà senz'altro luogo all'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 20 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, senza pregiudizio delle sanzioni di legge stabilite per simili trasgressioni. Alcuni prodotti tra i più comuni in listino devono essere sempre disponibili anche nelle ore pomeridiane.

E' fatto obbligo al Gestore di osservare le vigenti norme igieniche in materia di preparazione, confezionamento e conservazione dei generi alimentari. La ASL, nella figura del D.E.C., potrà effettuare sopralluoghi e controlli sul grado complessivo di igiene, sulla qualità, sul grado di freschezza e sulle modalità di conservazione degli alimenti. I verbali stilati dal D.E.C. in occasione dei sopralluoghi dovranno essere controfirmati dal Gestore. In caso di mancata accettazione o rifiuto, lo stesso potrà essere redatto dal D.E.C. in presenza di almeno due testimoni.

A tal proposito, dovrà essere adibito al Servizio un numero di unità di personale tale, per quantità e qualificazione professionale, da garantire con continuità un Servizio all'utenza rapido ed efficiente. Pertanto, qualora nel corso di esecuzione del Servizio (e in particolare nelle ore di punta) vengano impiegati addetti in un numero inferiore a quanto offerto in gara, saranno applicate le penali e le eventuali modalità di risoluzione di cui rispettivamente agli articoli 20 e 21 del presente capitolato. Qualora il numero delle assenze dovesse superare il 10% del monte ore complessivo dell'organico standard, il Gestore deve, entro un giorno lavorativo, provvedere al reintegro del personale mancante. Il Gestore deve inoltre implementare il numero di addetti, in via ordinaria, destinati al servizio in tutte quelle occasioni in cui è prevedibile un particolare afflusso di utenza come ad esempio in occasione di convegni, meeting, ecc.

ART. 18) DETERMINAZIONE DEI PREZZI

Il Gestore si impegna a:

- praticare un listino prezzi interno per dipendenti/collaboratori che preveda un'adeguata scontistica
- concordare con l'Amministrazione ogni variazione dei prezzi.

Per tutti i prodotti, il Gestore dovrà predisporre apposita tariffa generale dei prezzi, indicante i prodotti stessi e il prezzo al pubblico. Detta tariffa dovrà essere vistata dall'Amministrazione dell'Azienda al momento dell'inizio della gestione ed affissa, per tutta la sua durata, entro appositi quadri nei locali in cui si

svolge il Servizio, nel modo più facilmente visibile al pubblico.

I prezzi della suddetta tariffa generale potranno essere soggetti ad aggiornamenti annuali sulla base degli aumenti degli indici ISTAT dei prezzi dei beni di consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Il Gestore, in sede di comunicazione dell'aggiornamento dei prezzi, dovrà produrre all'Amministrazione una relazione atta a indicare le motivazioni ed i documenti giustificativi che inducono lo stesso ad aumentare i prezzi.

Il Gestore dovrà accettare i buoni pasto rilasciati dalla ASL Viterbo al proprio personale.

L'impostazione del rapporto tra il Gestore e la clientela rientra nelle sue scelte gestione connesse all'esercizio.

ART. 19) CONTROLLO DEL SERVIZIO

L'attività di monitoraggio del Servizio posta in essere dalla ASL Viterbo consiste, a titolo indicativo e non esaustivo, nei controlli di seguito indicati e nelle operazioni di eventuale negoziazione con il Gestore della revisione dei prezzi dei prodotti somministrati e di effettuazione dei controlli periodici e di ricevimento di eventuali reclami, in forma scritta e non anonima, sia da parte del Gestore che da parte dei fornitori del Servizio.

In qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, il D.E.C. potrà effettuare direttamente o mediante un proprio delegato, i controlli di cui ai successivi punti a) e b) per valutare la qualità del Servizio offerto e per verificare la rispondenza del Servizio fornito dal Gestore in ottemperanza alla prescrizioni contrattuali, del Capitolato Speciale di Appalto nonché dell'offerta presentata in sede di gara. Il Gestore dovrà garantire l'accesso al D.E.C. o ai delegati di quest'ultimo in qualsiasi luogo ed ora, per esercitare il controllo di loro competenza effettuato secondo la metodologia che riterranno più idonea, anche con ausilio di macchina fotografica, riprese video ed asporto di campioni da sottoporsi successivamente ad analisi. Le quantità di derrate prelevate di volta in volta saranno quelle minime e comunque rappresentative delle partite oggetto dell'accertamento.

Nulla potrà essere richiesto alla ASL per le quantità di campioni prelevati.

a) Controlli a vista del Servizio

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano come oggetto di controllo:

- 1) Modalità e tempi di conservazione degli alimenti e caratteristiche ;
- 2) Modalità di lavorazione e distribuzione degli alimenti;
- 3) Quantità delle singole porzioni;
- 4) Presentazione dei pasti e caratteristiche delle derrate e dei prodotti offerti;
- 5) Etichettatura di alimenti e prodotti detergenti;
- 6) Modalità di impiego dei sanificanti;
- 7) Caratteristiche dei sanificanti;
- 8) Modalità e tempi di sgombero rifiuti;
- 9) Verifica del corretto uso degli impianti;
- 10) Stato igienico degli impianti e dei locali;
- 11) Interventi di manutenzione a carico del Gestore;
- 12) Stato igienico-sanitario del personale addetto;
- 13) Organizzazione del personale e organigramma;
- 14) Distribuzione dei carichi di lavoro;
- 15) Professionalità degli addetti;
- 16) Cortesia degli addetti verso i clienti;
- 17) Abbigliamento di Servizio degli addetti;
- 18) Tempi di attesa;
- 19) Ordine e pulizia dei locali frequentati dai clienti.

b) Controlli delle procedure adottate ai sensi delle vigenti normative sull'igiene dei prodotti alimentari;

I controlli di cui al presente titolo avranno per oggetto anche la congruità delle procedure quotidianamente realizzate rispetto alle normative vigenti.

Il D.E.C., sulla base delle proprie osservazioni e contestazioni o di quelle rilevate dai delegati, farà pervenire al Gestore eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione, con possibilità entro tale termine, di presentare controdeduzioni che, nel caso,

interromperanno la decorrenza del termine predetto sino a nuova comunicazione.

Il Gestore è tenuto a fornire giustificazioni scritte e documentate in relazione alle contestazioni mosse. Se entro il termine sopra indicato di 5 giorni naturali e consecutivi il Gestore non fornirà alcuna controprova e se, contestualmente, non saranno rispettate le prescrizioni richieste, il D.E.C. comunicherà ai competenti uffici dell'Amministrazione della ASL le circostanze determinanti l'applicazione delle penali previste all'art. 20 del presente capitolato e la relativa misura nonché la proposta di risoluzione del contratto dei casi di cui al successivo art. 21.

ART. 20) PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto della ASL a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del Servizio, la ASL, nel caso in cui emergano disservizi imputabili a responsabilità del Gestore, si riserva la facoltà di applicare penali, come di seguito descritto.

Per quanto concerne le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione del Servizio, la ASL potrà applicare le seguenti penali, commisurate sul canone annuale netto offerto nella gara:

1) In caso di ritardato pagamento delle singole rate del canone:

- Al primo ritardo 0,1% per ogni giorno solare di ritardo per un massimo di 15 gg. solari;
- Al secondo ritardo, 0,2% per ogni giorno solare di ritardo per un massimo di 15 gg. solari;
- Al terzo ritardo, 0,5% per ogni giorno solare di ritardo per un massimo di 15 gg. Solari;

al quarto ritardo o in caso di mancato pagamento di una o più rate di canone, o di ritardo nel pagamento oltre i 15 gg. solari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione e di risolvere il contratto.

Qualora l'Azienda accerti irregolarità non esplicitamente individuate come soggette a penali negli articoli del presente capitolato, ma tali da causare inefficacia e/o disfunzioni del servizio, può richiedere al concessionario con diffida ad adempiere, inviata a mezzo email, l'adozione di opportuni correttivi entro un termine congruo, non inferiore a 5 giorni lavorativi. Decorso il suddetto termine senza correttivi, la ASL può procedere ad applicare nei confronti del concessionario la seguente penale commisurata sul canone annuale offerto in gara:

- 0,2% per ogni giorno lavorativo successivo alla scadenza dello stesso termine per un massimo di 10 gg. lavorativi, oltre i quali l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto.

Le penali saranno liquidate mediante rivalsa sull'importo della cauzione versata, con obbligo del Gestore di procedere, nel corso del contratto, alla sua eventuale reintegrazione.

La ASL si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del Servizio in danno del Gestore inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni. A fronte del mancato pagamento delle penali la ASL può rivalersi sulla cauzione definitiva, senza necessità di preventiva diffida. Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente, ed in particolare al D. lgs. 50/2016 e al DPR n. 207/2010 per le parti non abrogate.

ART. 21) INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al Gestore, dal D.E.C., a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per PEC in cui farà fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione della ASL, inoltrata al domicilio eletto dal Gestore; nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine la ASL, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente art. 20 o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

La ASL risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione del Servizio;
- stato di inosservanza del Gestore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e

lo svolgimento del contratto;

- revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di Legge di cui al presente capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del Servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- interruzione parziale o totale del Servizio verificatasi senza giustificati motivi;
- ritardo nell'avvio del Servizio superiore a 30 giorni decorrenti dalla data di avvio del Servizio comunicata dalla ASL Viterbo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di Legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio;
- accertata sostituzione del Gestore da parte di un soggetto terzo nella gestione parziale o totale del Servizio, ai sensi dell'art. 12, punto 2 del presente Capitolato;
- mancata sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del Servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro;
- subappalto non autorizzato e cessione anche parziale del contratto;
- ritardo nei pagamenti del corrispettivo di gestione superiore a 30 giorni, ai sensi del precedente art. 4;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- applicazione di n. 2 penalità relative all'esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto di cui al precedente articolo 16;
- applicazione di n. 2 penalità relative alla mancata esibizione alla ASL dei documenti di cui al precedente art. 12;
- cessione dell'azienda, cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Gestore;
- inosservanza delle clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il Gestore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti.

Il Gestore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile, art. 1463.

Il Gestore dichiara altresì che eventuali danni che dovessero verificarsi alla propria persona o ai propri dipendenti, fornitori, clienti, nonché ai beni propri in conseguenza di eventuale umidità, infiltrazioni di acqua, allagamenti, per guasti o rotture delle condotte e dell'impianto di riscaldamento o per qualsivoglia altro motivo, ricadranno a suo esclusivo carico, non dovendo per patto espresso ricadere sulla ASL.

Il Gestore è costituito custode della cosa concessa in locazione e dovrà mantenerla con diligenza, obbligandosi in ogni caso ad usare della cosa locata per se, dipendenti, fornitori, clienti, con la massima diligenza in ossequio al decoro dell'Ospedale ed alla tranquillità degli ospiti dell'Ospedale stesso. Il Gestore esonera espressamente la ASL Viterbo da ogni responsabilità, né avrà diritto ad indennizzo, compenso o scomputo per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissioni di terzi in genere, obbligandosi ad agire ad ogni effetto esclusivamente contro gli autori del danno.

Il Gestore, inoltre, esonera la ASL Viterbo da ogni responsabilità in caso di interruzione dei servizi.

ART. 22) CONDIZIONE RISOLUTIVA

Ai sensi dell'art. 1353 c.c. l'Asl di Viterbo potrà risolvere il presente contratto in relazione al contenzioso in essere. In tal caso non verranno riconosciuti diritti di risarcimento danni o indennizzi a qualunque titolo.

Al fine di consentire ai partecipanti di valutare l'alea derivante dal contenzioso di che trattasi l'azienda metterà a disposizione gli atti per un'eventuale verifica.

ART. 23) RECESSO

La ASL Viterbo può recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili al Gestore:

- per motivi di pubblico interesse.
- in particolare in relazione a esigenze di pubblico servizio

-in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464.

Il Gestore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale del contratto salvo l'obbligo del preavviso di almeno sei mesi, qualora l'Azienda intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione totale e parziale, del Servizio assegnato.

In caso di recesso, il Gestore ha il dovere di pagare alla ASL Viterbo solo una quota del canone corrispondente al periodo di servizio effettivamente prestato.

ART. 24) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto per il gestore cedere il presente contratto senza la preventiva approvazione della ASL Viterbo.

ART. 25) SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dall'art. 174 del d.lgs. 50/2016.

ART. 26) OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Gestore assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 Legge 136/2010.

Il contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni relative alla commessa in oggetto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società poste italiane.

Allegati:

1) Allegato Planimetria